



PROPOSTA DI LEGGE N. 199/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO,
RECANTE:

“INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI NELLA REGIONE
CALABRIA IN FAVORE DI BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI CON DIABETE MELLITO”

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE

IL PRESIDENTE

F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO

PROPOSTA DI LEGGE N. 199/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO, RECANTE:
"INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI NELLA REGIONE CALABRIA IN
FAVORE DI BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI CON DIABETE MELLITO"

Relazione illustrativa

I soggiorni educativo-terapeutici, i cosiddetti campi scuola residenziali, per bambini, adolescenti e giovani con diabete mellito sono riconosciuti dalle principali istituzioni diabetologiche internazionali (American Diabetes Association, International Diabetes Federation, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) e dal recente Piano nazionale per la malattia diabetica, come momento fondamentale ed insostituibile nel processo educativo del paziente.

Nati come iniziativa spontanea per impulso delle associazioni dei pazienti o di singoli Centri di diabetologia pediatrica, sono oggi promossi e realizzati in molte realtà italiane con il coinvolgimento della Regione, sulla base di Linee guida prodotte dalle Società scientifiche di riferimento, che definiscono finalità educative, criteri qualitativi necessari per raggiungere queste finalità, modalità organizzative e risorse necessarie.

La Regione Calabria, nel documento di organizzazione della rete diabetologica pediatrica (DGR n. 368 del 18 giugno 2009) e nel PDTA sulla malattia diabetica in età pediatrica (DCA n. 13 del 2 aprile 2015), ha riconosciuto l'importanza dei campi scuola nella terapia del diabete e negli scorsi anni ha anche provveduto, con il comma 7 dell'art. 4 della Legge regionale n. 8/2010, a finanziare un progetto triennale presentato dal centro di coordinamento regionale della rete diabetologia pediatrica calabrese (DGR n. 12418 del 4 ottobre 2011).

La Regione Calabria, pertanto, riconosce e valorizza il ruolo di questi soggiorni educativi (DGR n. 368 del 18 giugno 2009, DPGR n. 89 del 19 giugno 2013, DCA n. 13 del 2 aprile 2015).

Sulla base delle precedenti esperienze promosse e finanziate, che hanno prodotto effetti estremamente positivi, e considerate le aspettative delle associazioni di pazienti, la Regione Calabria intende realizzare annualmente un campo scuola ed un weekend educativo per bambini, adolescenti e giovani con diabete mellito.

PROPOSTA DI LEGGE N. 199/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO, RECANTE:
 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI NELLA REGIONE CALABRIA IN
 FAVORE DI BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI CON DIABETE MELLITO”

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici nella Regione Calabria in favore di bambini, adolescenti e giovani con diabete mellito”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 è indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”.

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale”, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
2/ 5/ 6	Organizzazione del campo scuola con la partecipazione dei soggetti affetti da diabete mellito, realizzazione e gestione degli aspetti gestionali clinico/assistenziali e psico-educativi; Indennità al personale sanitario dipendente	C	P	50.000,00

PROPOSTA DI LEGGE N. 199/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO, RECANTE:
 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI NELLA REGIONE CALABRIA IN
 FAVORE DI BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI CON DIABETE MELLITO”

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Per la quantificazione degli oneri finanziari del disegno di legge qui proposto si prendono in considerazione stime parametriche da altre regioni che hanno legiferato in materia. Da tali stime si è quantificato mediamente un fabbisogno finanziario pari a euro 50.000,00.

Per come previsto dall'art. 7 della presente legge agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 5, 6, determinati per l'esercizio in corso e per i due successivi in euro 50.000,00, si provvede con le risorse disponibili al Programma U.12 Missione U.12.07, capitolo 62010112 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

Per gli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge, la Regione provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B e/Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamento a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

n. UPB/ Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
Programma U.12 Missione U.12.07, capitolo 62010112	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale				150.000,00

PROPOSTA DI LEGGE N. 199/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO, RECANTE:
"INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI NELLA REGIONE CALABRIA IN
FAVORE DI BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI CON DIABETE MELLITO"

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione Calabria, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e della legge 16 marzo 1987, n. 115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito), istituisce, in conformità alle linee guida nazionali ed internazionali codificate dall' Organizzazione mondiale della sanità (OMS), alle linee guida regionali, approvate con decreto del commissario ad acta 2 aprile 2015, n. 13, i soggiorni educativo-terapeutici, i cosiddetti weekend educativi e campi scuola, rivolti a bambini, adolescenti e giovani con diabete mellito.

Art. 2

(Finalità)

1. La partecipazione a un campo scuola residenziale è per i ragazzi con diabete un'occasione utile a dare nuove motivazioni per la gestione della malattia, ad arricchire di contenuti il sapere ed il saper fare dei ragazzi e ad offrire maggiori punti di confronto e di verifica. I principali obiettivi dei campi scuola nel processo educativo del bambino e del giovane con diabete mellito sono:

- a) promuovere l'educazione specifica per l'autogestione del diabete;
- b) stimolare l'indipendenza nella gestione del diabete;
- c) favorire il confronto con i coetanei e condividere i problemi di gestione quotidiani;
- d) sviluppare il processo di autostima, di responsabilizzazione e il superamento di ogni sensazione di isolamento e di diversità.

PROPOSTA DI LEGGE N. 199/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO, RECANTE:
"INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI NELLA REGIONE CALABRIA IN
FAVORE DI BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI CON DIABETE MELLITO"

Art. 3

(Tipologie)

1. I soggiorni educativo-terapeutici o campi scuola per bambini, adolescenti e giovani sono esperienze di soggiorno educativo-terapeutiche residenziali di breve periodo, durante i quali sono svolte attività pedagogiche, fisiche e ludico-ricreative ed è garantita una corretta educazione alimentare con assistenza infermieristica atta alla somministrazione dei farmaci ed alla determinazione del tasso glicemico.
2. Il programma dei soggiorni alterna momenti di informazione, di addestramento pratico, di lezioni strutturate su un programma predeterminato e adatto alle esigenze dei partecipanti, condotto da un team pediatrico di comprovata esperienza in diabetologia pediatrica, integrato da uno staff di animazione di adeguata capacità ed esperienza, anche per quel che riguarda gli aspetti della sicurezza nella pratica di ogni attività a loro proposta.
3. I campi scuola sono organizzati con modalità specifiche diverse, in base ai differenti obiettivi da raggiungere (psico-pedagogici, dietetico-nutrizionali, sportivi) ed alle diverse fasce di età. Hanno una durata variabile, da due-tre giorni (weekend educativo per i bambini più piccoli accompagnati dai genitori), a cinque-dieci giorni (campo scuola per ragazzi e adolescenti).

Art. 4

(Partecipanti)

1. Il gruppo di partecipanti al campo scuola è composto da soggetti con diabete di età compresa tra nove e diciotto anni, seguiti presso i centri di diabetologia pediatrica della regione. Il numero di partecipanti è di trenta ragazzi. Non è prevista la presenza dei genitori.
2. Il gruppo di partecipanti al weekend educativo è composto di bambini di età inferiore ai nove anni, seguiti presso i centri di diabetologia pediatrica della regione. Il numero di partecipanti al weekend educativo regionale è di quindici bambini. E' prevista la presenza di un genitore o di un adulto con responsabilità genitoriale.

PROPOSTA DI LEGGE N. 199/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO, RECANTE:
"INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI NELLA REGIONE CALABRIA IN
FAVORE DI BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI CON DIABETE MELLITO"

Art. 5

(Centro organizzatore)

1. L'organizzazione dei soggiorni educativi residenziali è affidata al Centro di coordinamento regionale della Rete diabetologia pediatrica calabrese, istituita con deliberazione di Giunta regionale 18 giugno 2009, n. 368, d'ora in poi denominato centro organizzatore. I centri di diabetologia pediatrica regionali, facenti parte della Rete, collaborano con il centro organizzatore, per la definizione, realizzazione e gestione degli aspetti gestionali, clinico-assistenziali e psico-educativi dei soggiorni educativi.
2. Le associazioni dei pazienti accreditate possono collaborare con il centro organizzatore, offrendo supporto logistico o anche personale volontario di supporto.

Art. 6

(Modalità organizzative)

1. Le modalità di organizzazione e gestione dei soggiorni educativo - terapeutici fanno riferimento alle linee guida nazionali prodotte dal gruppo di studio diabete della società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (SIEDP), a cui si rimanda per gli aspetti specifici.
2. Al personale sanitario dipendente che partecipa al campo, come riconoscimento della peculiarità e della specializzazione dell'intervento e in considerazione del servizio H 24 richiesto fuori sede di lavoro ordinario ed in condizioni di disagio operativo, è riconosciuto l'orario di servizio svolto e sono corrisposte le indennità previste dai contratti vigenti per i diversi profili professionali.

PROPOSTA DI LEGGE N. 199/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO, RECANTE:
"INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI NELLA REGIONE CALABRIA IN
FAVORE DI BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI CON DIABETE MELLITO"

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 5 e 6, determinati per l'esercizio in corso e per i due successivi in 50.000 euro, si provvede con le risorse disponibili al Programma U.12 Missione U.12.07, capitolo 62010112 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni ai documenti contabili di cui agli articoli 39 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Per gli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge, la Regione provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).